II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del consiglio che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agrarie

COM(83) 746 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 gennaio 1984)

(84/C 18/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], l'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [2], nonché l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [3], le tre direttive essendo modificate da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE [4], dispongono che la durata prevista per la realizzazione delle azioni comuni oggetto delle direttive è limitata al 31 dicembre 1983;

considerando che il 10 ottobre 1983 la Commissione ha trasmesso al Consiglio proposte per una maggiore efficienza delle strutture agrarie, destinate a sostituire le misure di cui alle direttive citate;

considerando che occorre prorogare, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, punto 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [5], la durata prevista per la realizzazione di tali azioni comuni fino al 30 giugno 1984, onde garantire la continuità indispensabile in materia fino all'applicazione delle misure proposte, pur tenendo già conto di taluni aspetti di queste ultime;

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha reso noto le difficoltà relative all'applicazione in tale paese della direttiva 72/160/CEE; che è opportuno, pertanto, autorizzare il governo tedesco a sospendere l'applicazione della suddetta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. All'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è limitata al 30 giugno 1984.»

2. All'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE, il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è limitata al 30 giugno 1984.»

3. All'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è limitata al 30 giugno 1984.»

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a sostituire il piano di sviluppo di cui agli articoli 2, 4 e 8 della direttiva 72/159/CEE con un piano di miglioramento aziendale attestante, in base a un calcolo specifico, che gli investimenti da esso previsti sono redditizi e danno luogo a un durevole miglioramento dei risultati economici dell'azienda.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a non applicare le misure contemplate dalla direttiva 72/160/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla sospensione degli aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia

COM(83) 746 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 5 gennaio 1984)

(84/C 18/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte (1), gli Stati membri sono autorizzati, a determinate condizioni, a concedere aiuti agli investimenti in detto settore;

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di produzione lattiera, e più particolarmente ai fini del ripristino dell'equilibrio sul mercato lattiero-caseario della Comunità, è d'uopo sospendere temporaneamente la concessione di aiuti per gli investimenti direttamente connessi con tale produzione;

considerando tuttavia che tale sospensione dell'aiuto deve tener conto delle particolari condizioni di produzione delle regioni che si trovano in difficoltà per le quali non esiste un'alternativa di produzione, come le zone montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2), o delle regioni in cui un'azione specifica preveda il potenziamento delle strutture dell'allevamento bovino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto del regolamento (CEE) n. 1946/81, la concessione di aiuti per gli investimenti direttamente connessi con la produzione lattiera è vietata fino al 30 giugno 1984.

Tuttavia, per le aziende situate nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE o in regioni oggetto di azioni comuni ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 e per le quali sono previste misure particolari intese a migliorare le strutture dell'allevamento bovino, gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti agli investimenti nel settore della produzione lattiero-casearia, a condizione che:

— siano rispettate le condizioni specifiche di tali azioni comuni,

— per effetto dell'investimento in questione, il numero delle vacche da latte non salga a più di 40 per azienda;

— almeno il 50 % della SAU dell'azienda sia costituita da colture foraggere.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32.

(2) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.